SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1997.

Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 e 24 settembre 1993.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 1 dell'art. 198/A del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, che ne dà esecuzione, il quale istituisce un comitato a carattere consultivo, designato quale «Comitato delle regioni», composto da rappresentanti della collettività regionali e locali;

Visti in particolare i commi 2 e 3 del ricordato articolo 198/A che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri effettivi e ventiquattro membri supplenti del predetto Comitato delle regioni;

Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettività regionali che quelle locali;

Udita al riguardo la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 dicembre 1997;

Considerato che, sulla scorta di quanto emerso nel corso della ricordata seduta della conferenza unificata, appare opportuno rivedere i criteri già dettati per l'individuazione dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali nel Comitato delle regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993, successivamente modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1993;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 198/A del trattato di Maastricht, i membri effettivi del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 12;

b) province, 5;

c) comuni, 7.

2. I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

3. Con le modalità di cui al comma 2 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 12;

b) province, 4;

c) comuni, 8.

4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del Comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 recante: «Determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1993 recante: «Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 concernente determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali».

Roma, 17 dicembre 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
BASSANINI

98A0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che enuncia la regola generale che i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, con il quale le specialità medicinali denominate «Angizem 200», della società Inverni Della Beffa S.p.a., con sede in Milano, e «Diladel 200», della società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede in Oneglia (Imperia), nella confezione 36 capsule da 200 mg, sono classificate in classe «C»;

Visto il proprio provvedimento 20 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, con il quale si è disposta, fra l'altro, la classificazione in classe «A» della specialità medicinale «Tildiem 200», principio attivo diltiazem cloridrato, della società Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 36 capsule retard 200 mg, con A.I.C. n. 025278072, al prezzo di L. 42.000 IVA compresa;

Viste le domande datate 1° settembre 1997 delle società Inverni Della Beffa S.p.a., con sede in Milano, e Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, che ha incorporato per fusione la S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con decreto n. 401/1997 del 10 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997, intese ad accettare, al fine della classificazione in classe «A» dei farmaci di seguito indicati, il prezzo di L. 42.000 IVA compresa, per le loro specialità medicinali rispettivamente denominate «Angizem 200», nella confezione 36 capsule 200 mg, con A.I.C. n. 025280064, e «Diladel 200», nella confezione 36 capsule 200 mg, con A.I.C. n. 025275049;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 1997 con la quale è stato stabilito l'allineamento dei suddetti farmaci, a base di diltiazem cloridrato, al prezzo della specialità medicinale «Tildiem 200»;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali sotto elencate sono classificate nella classe «A» con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa	Classe
ANGIZEM 200	Inverni Della Beffa S.p.a.	36 capsule retard 200 mg	025280064	42.000	A
DILADEL 200	Synthelabo S.p.a.	36 capsule retard 200 mg	025275049	42.000	A

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 61

98A0029

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 gennaio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0076

DECRETO 7 gennaio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni, con durata residua di centosessantasei giorni e con scadenza il 30 giugno 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0077

DECRETO 7 gennaio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del succitato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0078

DECRETO 7 gennaio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (seconda tranche), centottantadue giorni (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 30 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 18 dicembre 1997 che hanno disposto per il 30 dicembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno (seconda tranche), centottantadue (prima tranche) e trecentosessantacinque (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 99,01 per la seconda tranche dei B.O.T. a novantuno giorni, a L. 97,60 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 95,49 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 59.684.623.000 per la seconda tranche dei buoni a novantuno giorni con scadenza 16 marzo 1998, a L. 204.395.747.500 per la prima tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1998 e a L. 473.778.420.500 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,72 per la seconda tranche dei B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,91 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,24 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0079

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 novembre 1997.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 288 (pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° febbraio 1984; n. 280 del 28 novembre 1985; n. 275 del 24 novembre 1987; n. 280 del 30 novembre 1989; n. 299 del 24 dicembre 1991 e n. 297 del 21 dicembre 1995) con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500; dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 in L. 10.516; dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767; dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 in L. 13.261; dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 in L. 14.521; dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 20 novembre 1997, n. 14366, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo di ottobre 1995-ottobre 1997 è di + 4,6%;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: COSTA

98A0051

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1997.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Patti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Patti ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1997 per disinfestazione e derattizzazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio del registro di Patti nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 dicembre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A0046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18, legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1971, n. 400:

1) società cooperativa «Nuova Maiori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Maiori, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 18 marzo 1992 - rep. 25341 - reg. soc. 597/92 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5484;

2) società cooperativa «Archeologia uomo e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 21 ottobre 1985 - rep. 6456 - reg. soc. 1060 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4675;

3) società cooperativa «Impegno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita, per rogito notar Francesco Fimiani in data 20 febbraio 1989 - rep. 15485 - reg. soc. 406/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4832;

4) società cooperativa «Ecosistemi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castellabate costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 24 gennaio 1986 - rep. 26053 - reg. soc. 1140 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4092;

5) società cooperativa «Cerere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita, per rogito notar Francesco Naddeo in data 25 aprile 1977 - rep. 114 - reg. soc. 234/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2098;

6) società cooperativa «Centro sociale terza età - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano costituita, per rogito notar Pietro Romanelli in data 28 dicembre 1983 - rep. 8002 - reg. soc. 736 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4379;

7) società cooperativa «SE.MA.CO. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pellezzano costituita, per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 29 novembre 1986 - rep. 138254 - reg. soc. 56/87 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4376;

8) società cooperativa «Teatro Tenda Città di Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita, per rogito notar Fabrizio Amato in data 15 febbraio 1980 - rep. 708 - reg. soc. 279/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2791;

9) società cooperativa «Corex - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Pietro al Tanagro costituita, per rogito notar Fabrizio Amato in data 26 marzo 1988 - rep. 15052 - reg. soc. 414 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4689/234565;

10) società cooperativa «Ergon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita, per rogito notar Guglielmo Barela in data 7 gennaio 1981 - rep. 25071 - reg. soc. 132/81 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2984/182112;

11) società cooperativa «La Bussola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amalfi costituita, per rogito notar Vincenzo Sisto in data 28 agosto 1962 - rep. 2076 - reg. soc. 3175 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1/92638;

12) società cooperativa «Amici del Ministero dei beni culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 24 novembre 1984 - rep. 9846 - reg. soc. 598/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3878;

13) società cooperativa «Big Market - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola costituita, per rogito notar Vincenzo De Luca in data 19 gennaio 1987 - rep. 4662 - reg. soc. 1390 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4439;

14) società cooperativa «Meridione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arsenio costituita, per rogito notar Ermanno Buonocore in data 18 aprile 1986 - rep. 10088 - reg. soc. 1122 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4179;

15) società cooperativa «Dimensione 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 30 agosto 1990 - rep. 23699 - reg. soc. 1133 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5128;

16) società cooperativa «C.A.M. autotrasporti meridionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Francesco Naddeo in data 27 febbraio 1977 - rep. 93 - reg. soc. 276/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3364/194403;

17) società cooperativa «Diana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano costituita, per rogito notar Carlo Sarno in data 9 aprile 1974 - rep. 33918 - reg. soc. 138 - tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 1474/133455;

18) società cooperativa «Amici di quartiere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 8 ottobre 1991 - rep. 36899 - reg. soc. 1307/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5439;

19) società cooperativa «Cartago Market - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 17 ottobre 1991 - rep. 26458 - reg. soc. 1255/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5384;

20) società cooperativa «Duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelcivita, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 19 febbraio 1991 - rep. 28201 - reg. soc. 473/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5249;

21) società cooperativa «Ante Omnia, Silvae - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita, per rogito notar Raimondo Malinconico in data 31 agosto 1989 - rep. 18804 - reg. soc. 1155/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4934/244221;

22) società cooperativa «Papilo Machaon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio costituita, per rogito notar Raimondo Malinconico in data 4 febbraio 1985 - rep. 5524 - reg. soc. 711/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3923;

23) società cooperativa «Interservice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita, per rogito notar Pasquale Cammarano in data 10 aprile 1990 - rep. 38607 - reg. soc. 1965 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5103;

24) società cooperativa «La Pantera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore costituita, per rogito notar Giovanni Maranga in data 7 ottobre 1992 - rep. 1614 - reg. soc. 1227 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5566;

25) società cooperativa «Artigiana sarnese di garanzia e credito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno costituita, per rogito notar Sergio Barela in data 27 ottobre 1989 - rep. 19835 - reg. soc. 1231 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4943/243803;

26) società cooperativa «Artigiana tutela e sviluppo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sicignano degli Alburni costituita, per rogito notar Angela Gammaldi in data 18 gennaio 1989 - rep. 2215 - reg. soc. 335/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4815/239160;

27) società cooperativa «PU.MA. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laureana Cilento costituita, per rogito notar Antonia Angrisani in data 21 aprile 1988 - rep. 12044/3376 - reg. soc. 1628 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4693/234663;

28) società cooperativa «Incontro - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita, per rogito notar Pasquale Collianni in data 13 maggio 1983 - rep. 9914 - reg. soc. 516/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3503/198828;

29) società cooperativa «Polifarm - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore costituita, per rogito notar Francesco Fimiani in data 25 febbraio 1988 - rep. 11858 - reg. soc. 488/88 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4655;

30) società cooperativa «Biocompost - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita, per rogito notar Raimondo Malinconico in data 2 agosto 1985 - rep. 6962 - reg. soc. 1440 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4018;

31) società cooperativa «Diffusione democratica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita, per rogito notar Pasquale Collianni in data 7 aprile 1983 - rep. 9865 - reg. soc. 417/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3473/198035;

32) società cooperativa «Sud Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita, per rogito notar Rosa Troiano in data 2 marzo 1985 - rep. 7481 - reg. soc. 592/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3913;

33) società cooperativa «Anziani in comunità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pellezzano costituita, per rogito notar Elio Rosapepe in data 12 dicembre 1985 - rep. 180555 - reg. soc. 170/86 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4090;

34) società cooperativa «U' Campanaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita, per rogito notar Umberto Giuliani in data 8 febbraio 1992 - rep. 57707 - reg. soc. 2241 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5446;

35) società cooperativa «Europa - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amalfi costituita, per rogito notar Antonio Pansea in data 14 aprile 1986 - rep. 7518 - reg. soc. 798/86 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4214/219655;

36) società cooperativa «Oliveto Citra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oliveto Citra costituita, per rogito notar Arturo Errico in data 18 giugno 1981 - rep. 13980 - reg. soc. 541/81 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3081;

37) società cooperativa «Natura ambiente e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelcivita costituita, per rogito notar Pietro Curzio in data 2 maggio 1985 - rep. 17521 - reg. soc. 529/82 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3334.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 5 dicembre 1997

Il direttore: GAROFALO

98A0048

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 dicembre 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 maggio 1989, recante disposizioni sull'ammissione a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 maggio 1988 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante disposizioni sull'ammissione alla verificazione metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici;

Visto il decreto 18 maggio 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1988, con particolare attenzione all'art. 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centale metrico nella riunione del 19 novembre 1997;

Considerato che in materia di manuali d'uso e manutenzione, la normativa tecnica comunitaria non prevede l'approvazione degli stessi e che pertanto una tale procedura comporta attualmente un aggravio delle procedure amministrative;

Considerato che il costante adeguamento dei manuali d'uso e manutenzione degli strumenti metrologici ad esigenze di semplicità, linearità e di adeguamento al progresso tecnologico, impone una semplificazione delle procedure amministrative;

Ritenuta la necessità del mantenimento degli obblighi di presentazione dei manuali predetti all'atto delle verificazioni prima e periodica, degli strumenti metrologici;

Decreta:

Articolo unico

1. Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto 18 maggio 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis* (*Provvedimento di ammissione alla verificazione metrica*). — 1. Il provvedimento ministeriale di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo o modificato rispetto ad altro già approvato, è emanato a seguito di accertamento delle proprietà metrologiche dell'esemplare di cui all'art. 1, comma 3 e degli altri eventuali esemplari rivelatisi necessari per un'idonea valutazione della produzione di cui tali esemplari sono rappresentativi.

2. Il provvedimento di ammissione reca, oltre ai dati che devono figurare nelle iscrizioni regolamentari da riportare sullo strumento approvato a termini delle norme vigenti, i dati identificativi e gli elementi seguenti, in quanto applicabili, da integrare eventualmente con altri ritenuti necessari:

il tipo dello strumento;

le apparecchiature ed i dispositivi associati od associabili;

l'uso cui è destinato;

l'obbligo, da parte del fabbricante e dell'utente, di mettere a disposizione degli ispettori metrici, in sede di verificazione prima e periodica; di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento;

le condizioni alle quali è autorizzata l'ammissione.

3. Gli allegati del provvedimento di ammissione devono contenere, in quanto applicabili:

una breve descrizione tecnica dello strumento;

una breve descrizione del funzionamento;

una sintetica descrizione delle funzioni svolte;

una vista generale dello strumento insieme alle viste degli eventuali dispositivi periferici;

fotografie atte ad identificare tutti i principali componenti;

lo schema di funzionamento, quello a blocchi ed ogni altro disegno necessario per la rappresentazione delle caratteristiche dei dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, aventi rilevanza funzionale o metrologica;

le modalità, gli accertamenti e le prove da eseguire nelle verificazioni prima e periodica e negli altri controlli metrologici;

il piano di legalizzazione.».

Roma, 9 dicembre 1997

Il direttore generale: LIROSI

98A0047

DECRETO 30 dicembre 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Fin.It. - Finanziaria italiana, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 13 novembre 1997, con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fin.It. - Finanziaria italiana, con sede in Misterbianco, via Carlo Marx n. 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Fin.It. - Finanziaria italiana alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fin.It. - Finanziaria italiana, con sede in Misterbianco, via Carlo Marx n. 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946 e l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fin.It. - Finanziaria italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

98A0049

DECRETO 30 dicembre 1997.

Assoggettamento della S.r.l. A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio, in Aci S. Antonio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 13 novembre 1997, con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio, con sede in Aci S. Antonio, via Tropea n. 17, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio S.r.l., con sede in Aci S. Antonio, via Tropea n. 17, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946 e l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio S.r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

98A0050

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 novembre 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1;

Considerata la necessità di apportare modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1977 anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997 «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1», sono modificati come segue:

1) all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, eliminare dalla definizione le ultime tre parole «a scopo ornamentale»;

2) all'art. 19, comma 1, terzo e quarto rigo, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole «il 31 gennaio 1998»;

3) all'allegato V, terzo rigo, la frase «Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)» va sostituita con la seguente «Art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)»;

4) all'allegato VI, lettera *a)*, primo rigo, dopo le parole «titoli di studio:» si aggiungono le seguenti parole «Specializzazione post-laurea in fitopatologia,»;

5) all'allegato VI, terzultimo rigo, dopo le parole «all'albo professionale» si aggiungono le seguenti parole «che consente tale tipo di attività».

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 377

98A0064

DECRETO 25 novembre 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva n. 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Considerata la necessità di definire il «mercato locale» conformemente a quanto previsto in materia dal sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, nonché di apportare modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997 «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad esclusione delle sementi», sono modificati come segue:

1) all'art. 3, comma 1, si aggiunge la seguente lettera *q)*:

q) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;

2) all'art. 9 il testo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.»;

3) all'art. 18, comma 1, terzo rigo, le parole «180 giorni» sono sostituite dalle parole il «31 gennaio 1998»;

4) all'allegato IV, lettera *a)*, primo rigo, dopo le parole «titoli di studio:» si aggiungono le seguenti parole «Specializzazione post-laurea in fitopatologia,»;

5) all'allegato IV, terzultimo rigo, dopo le parole «all'albo professionale» si aggiungono le seguenti parole «che consente tale tipo di attività».

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 376

98A0065

DECRETO 25 novembre 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva n. 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Considerata la necessità di definire il «mercato locale» conformemente a quanto previsto in materia dal sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, nonché di apportare modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997 «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti», sono modificati come segue:

1) all'art. 3, comma 1, si aggiunge la seguente lettera *z)*:

z) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;

2) all'art. 9 il testo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.»;

3) all'art. 18, comma 1, terzo e quarto rigo, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole «il 31 gennaio 1998»;

4) all'allegato VI, lettera *a)*, primo rigo, dopo le parole «titoli di studio:» si aggiungono le seguenti parole «Specializzazione post-laurea in fitopatologia,»;

5) all'allegato VI, terzultimo rigo, dopo le parole «all'albo professionale» si aggiungono le seguenti parole «che consente tale tipo di attività».

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 378

98A0066

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 20 ottobre 1997.

Indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (Ordinanza n. 652).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Vista la legge 5 giugno 1985, n. 251;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995);

Viste l'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983; l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 152 e l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, concernenti le nomine non di ruolo;

Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Ordina:

L'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della terza e quarta qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 1.

Indizione dei concorsi

1. I provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, con periodicità annuale, nelle rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della terza e quarta qualifica del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro e alla correlata tabella I:

a) assistente amministrativo;

b) assistente tecnico;

c) cuoco;

d) infermiere;

e) aiutante cuoco;

f) guardarobiere;

g) collaboratore scolastico.

2. Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i relativi concorsi.

3. I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. I concorsi non devono essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di reclutamento tramite le direzioni provinciali del lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. I bandi, di regola, verranno trasmessi entro il 30 ottobre di ciascun anno ai competenti organi di controllo. In prima applicazione della presente ordinanza tale trasmissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. I bandi di concorso saranno inviati ai competenti organi di controllo e successivamente verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verrà inviata, affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali.

6. I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tale lasso di tempo, di regola, non deve coincidere neppure parzialmente con il periodo che va dal 15 luglio al 31 agosto.

Art. 2.

Posti disponibili

1. I posti disponibili per i concorsi, tenuto conto degli adempimenti di legge ed in particolare delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per chiamata diretta (legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni), sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:

a) del 60% per i profili professionali della terza qualifica funzionale della scuola (già quarta qualifica), come stabilito dall'art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994;

b) del 100% per i profili professionali della quarta qualifica funzionale della scuola (già terza qualifica).

2. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate.

3. I posti che residuino dai concorsi riservati per carenza di candidati utilmente collocati in graduatoria sono da assegnare in base ai corrispondenti concorsi di cui alla presente ordinanza.

4. Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato (art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Scuole con insegnamento in lingua slovena o in provincia di Bolzano

1. Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

2. Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.

3. I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 4.

Finalità dei concorsi

1. I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994:

a) per i candidati non inclusi già nella graduatoria permanente per la quale si concorre, alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;

b) per i candidati già inclusi nella graduatoria permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio già in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori.

2. Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti già nella graduatoria permanente

1.*a)* Per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto della domanda, devono essere in servizio in qualità di personale a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre non perde la qualifica di «personale a tempo determinato» come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze della provincia e del profilo per cui concorre;

c) il depennamento dalla graduatoria per le supplenze, a seguito della mancata accettazione della nomina, comporta la perdita della qualifica di «personale a tempo determinato», nel caso previsto dalla precedente lettera *b)*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel cui corso il depennamento medesimo sia stato disposto, e sempre che, ovviamente, il candidato non abbia legittimamente prodotto domanda di reinserimento ai sensi dell'art. 581, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297/1994.

2.*a)* Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere, all'atto della presentazione della domanda, una anzianità di almeno due anni di servizio (ventiquattro mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali della qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera *a)* si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente dello stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* si computa unicamente il servizio effettivo prestato presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato (1);

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli affari esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

---

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato della Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quelli di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 60, commi 7 e 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) e non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla citata legge del 18 gennaio 1992, n. 16;

e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici, collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;

f) non trovarsi nello *status* di interdetti o inabilitati.

4. Non si applica alcun limite di età, salvo quelli generali previsti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.

5. Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella I annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro:

a) assistente amministrativo:

1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda);

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;

3) oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari;

b) assistente tecnico:

1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

4) oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente alla dalla del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3;

c) cuoco:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

d) infermiere:

1) diploma di infermiere professionale;

e) collaboratore scolastico:

1) diploma di scuola media;

f) aiutante cuoco:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

g) guardarobiere:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

6. Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono indicare la durata del corso e devono essere integrati da idonea certificazione, comprovante le materie comprese nel piano di studio. Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.

7. Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.

8. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.

Art 6.

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati già inseriti nella gaduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato.

1. I candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o più delle seguenti finalità:

a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione;

b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza conseguiti con le medesime modalità;

c) per far valere (per il solo profilo di assistente tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime modalità;

d) per conseguire, nei concorsi indetti in prima applicazione della presente ordinanza, il punteggio aggiuntivo di cui alla tabella *A*/1 punti 3 e 4; alla tabella *A*/2 punti 2 e 3; alla tabella *A*/3 punto 3, in relazione a titoli già posseduti prima del termine di cui alla precedente lettera *a)* ed eventualmente già prodotti in precedenti tornate concorsuali.

2. I requisiti di ammissione al concorso sono:

a) essere già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo;

b) essere in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti nella graduatoria per le supplenze della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *c)*;

c) essere in possesso di uno o più titoli di cui al precedente comma 1;

d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 3.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.

4. I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 7.

Domanda di ammissione dei candidati che concorrono per graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti.

1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera (allegato *B*/1) deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia definita come segue:

a) la provincia in cui all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito (anche se eventualmente depennato per mancata accettazione della supplenza) nella graduatoria permanente per le supplenze relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, ove non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera *a)*.

3. La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X.

4. Nella domanda di ammissione (allegato *B*/1) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);

b) la data e il luogo di nascita;

c) la richiesta di essere ammesso a sostenere il concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale cui si intende concorrere, indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) di essere in possesso del titolo di studio e/o dell'attestato regionale richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, commi 5, 6, 7, precisando il titolo, il luogo e la data di conseguimento;

e) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, comma 2, precisando dove si è svolto il servizio medesimo (istituzione scolastica e provincia) e la durata (data di inizio ed eventualmente di cessazione);

f) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui intende concorrere, specificando l'istituzione scolastica in cui presta servizio (ove ricorra tale circostanza);

g) di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui concorre, precisando il punteggio e la posizione in graduatoria (ove ricorra tale circostanza).

5. Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di un'altro Stato della Comunità europea;

i) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;

m) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere *d), e), f)*;

n) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

o) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

p) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

6. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

7. Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione (legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 5).

8. I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.

9. È sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

10. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 8.

Domanda di ammissione dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato.

1. La domanda di ammissione (allegato *B*/2), redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia già inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere.

3. La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'autorità consolare, al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X.

4. Nella domanda di ammissione (allegato *B*/2) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);

b) la data e il luogo di nascita;

c) la richiesta di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, precisando il profilo professionale cui intende concorrere e di essere già inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio e le eventuali preferenze;

*d*1) i titoli di cultura, o di servizio (allegato *A*), o di accesso a laboratori (allegato *C*), o di preferenza (allegato *D*) conseguiti successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui è in possesso e gli estremi del loro conseguimento;

*d*2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera *d*1) solamente nel concorso di prima attuazione) i titoli di cultura conseguiti precedentemente al termine di cui alla lettera *d*1) ed eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali che danno diritto al punteggio aggiuntivo di cui alla tabella *A*/1 punti 3 e 4; alla tabella *A*/2 punti 2 e 3; alla tabella *A*/3 punto 3.

Il candidato deve specificare il titolo per il quale chiede il punteggio aggiuntivo. Se il candidato intenda conseguire un punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della annessa tabella *A*/2 deve anche indicare il titolo in base al quale ha già conseguito il punteggio di cui al punto 1 dell'annessa tabella *A*/2. Il candidato deve indi-

care, inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la precedente tornata concorsuale in cui siano stati già prodotti;

e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio);

f) di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza).

5. Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunità europea;

h) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;

l) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere *d), e), f)*;

m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

o) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

6. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

7. Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione.

8. I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.

9. È sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

10. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.

Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 9.

Certificazione dei titoli

1. I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;

b) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante la prestazione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2);

c) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1, lettera *a)*. L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere *b), c)*, è accertata d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi.

2. I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono già inseriti, a pena di nullità, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6, comma 2, lettera *b)*.

L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2, lettera *a)*) e l'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze (art. 6, comma 2, lettera *b)*) sono accertate d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi;

b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)*); oppure, nei concorsi indetti in prima applicazione della presente ordinanza, almeno un titolo di cultura che dà diritto al punteggio aggiuntivo per la prima volta previsto dalla presente ordinanza (tabella A/1 punti 3 e 4; tabella *A*/2 punti 2 e 3; tabella *A*/3 punto 3). Tale documentazione, ovviamente, non occorre per l'ammissione dei candidati che concorrono al fine di conseguire unicamente il punteggio aggiuntivo di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera *d)*, ove i relativi titoli siano stati già prodotti al medesimo

provveditorato cui si concorre e dalla domanda di ammissione risultino sufficienti elementi per la loro acquisizione d'ufficio.

3. I titoli di cultura, di servizio o di preferenza perché siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione.

4. Gli attestati regionali rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio e, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, devono indicare la durata del corso, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7 del medesimo art. 5.

5. Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione, oppure sia già agli atti del medesimo provveditorato è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.

Art. 10.

Norme sui documenti

1. La domanda di ammissione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

3. I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2.

In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna considerazione.

4. È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 11.

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 dei precedenti articoli 7 e 8 nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:

a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5;

b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;

c) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere *h), i), l) m), n), o), p),* del precedente art. 7, qualora ciò che doveva essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);

e) non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 del presente bando);

f) le domande di aggiornamento prodotte dai candidati già inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere *g), h), i), l), m), n), o),* di cui al precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, commi 2 e 5; art. 10, comma 3);

g) l'inammissibilità della domanda, l'esclusione o la nullità della domanda sono disposte con atto del provveditore agli studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione della loro impugnabilità mediante ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale (art. 15);

h) i candidati già inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 decreto legislativo n. 297/1994 per i concorsi della terza qualifica (ex quarta). Per i concorsi della quarta qualifica (ex terza) si applicano le disposizioni dell'art. 11, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione centrale o dell'amministrazione scolastica periferica di qualifica non inferiore alla sesta.

3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilità.

4. Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 13.

Formazione delle graduatorie o delle risultanze concorsuali e accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994 sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato *A*), con l'indicazione delle eventuali preferenze (allegato *D*), nonché dei titoli di accesso ai laboratori (allegato *C*) per gli assistenti tecnici;

2. I candidati già inseriti nella suddetta graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio aggiuntivo e/o delle preferenze aggiuntive conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (allegato *C*) per gli assistenti tecnici, oppure con l'indicazione che nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto. In tale caso, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati già inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

3. L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati a cura del provveditore agli studi.

Le risultanze concorsuali e la graduatoria permanente aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico competente. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il medesimo termine di dieci giorni, può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al provveditore agli studi, il quale può procedere alle rettifiche anche d'ufficio senza dare comunicazione agli interessati.

4. Successivamente il provveditore agli studi procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato la regolarità della relativa procedura.

All'approvazione segue l'immediata pubblicazione, all'albo dell'ufficio delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente, con l'indicazione della loro impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria. Gli atti predetti sono inviati agli organi di controllo.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.

Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, previa richiesta, da prodursi entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di trenta giorni successivi alla scadenza della predetta data di pubblicazione.

Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato che ha svolto le mansioni di segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'ufficio stesso. Successivamente il diritto di accesso è esercitato secondo le norme generali vigenti in materia.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 14.

Assunzioni a tempo indeterminato

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).

2. Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, che siano in possesso oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori, quali risultano dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione (allegato *C*). A tal fine i provveditori agli studi daranno in visione ai candidati utilmente collocati in graduatoria un apposito prospetto da cui risulti l'insieme dei posti di assistente tecnico, ripartiti per aree di laboratori, disponibili all'atto delle assunzioni medesime.

3. Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie.

I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole.

4. All'atto dell'assunzione i candidati sono tenuti alla regolarizzazione in bollo della domanda di ammissione e della relativa documentazione che ne risultino prive.

5. Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso sono ancora all'esame dell'organo di controllo competente.

Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque remunerate.

6. I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria medesima, che ha vigenza permanente, ai sensi dell'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994.

7. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 15.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullità della domanda (precedente art. 11) è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I, per il tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.

2. Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.

3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione, di esclusione, o di nullità della domanda, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella relativa graduatoria. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sarà effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.

4. Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.

Art. 16.

Adempimenti dei provveditori agli studi

1. I provveditori agli studi curano lo svolgimento delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza; in particolare:

a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi;

b) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché alla loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

c) nominano la commissione giudicatrice;

d) emanano gli eventuali decreti di inammissibilità o di esclusione o di nullità della domanda;

e) vigilano sul corretto espletamento del concorso;

f) curano l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali;

g) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo del provveditorato agli studi e l'invio agli organi di controllo;

h) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 17.

Norme finali e di rinvio

1. Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del decreto legislativo n. 297/1994).

3. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 26 novembre 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 395

AVVERTENZE ALLE TABELLE *A/1*, *A/2*, *A/3*, *A/4*

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purché nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle *A*/1, *A*/2, *A*/3, *A*/4, compete unicamente ai candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e non ai candidati che concorrono per conseguire l'aggiornamento della propria posizione.

G) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

H) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

ALLEGATO *A*/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

A) *Titoli di cultura.*

1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;

oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;

oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda);

oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;

oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri: media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente: 6; buono: 7; distinto: 8; ottimo: 9.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.

(1); (Avvertenze, lettera *F*).

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (Avvertenze, lettera *F*) o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (2): punti 1,50.

5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (7): punti 1.

6) Idoneità in concorso pubblico, per esami o prova pratica, per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: punti 1.

B) *Titoli di servizio.*

7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 5) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

ALLEGATO *A*/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE.

A) *Titoli di cultura.*

1) Assistente tecnico:

a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;

b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;

c) diploma di scuola secondaria di primo grado;

d) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

Infermiere:

a) diploma di infermiere professionale (se non espresso né in voto né in giudizi si valuta come sufficiente);

b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente: 6; buono: 7; distinto: 8; ottimo: 9.

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole.

(1); (Avvertenze, lettera *F*).

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (Avvertenze, lettera *F*) (si valuta un solo titolo): punti 3.

3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici, per esami o prova pratica, a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2.

B) *Titoli di servizio.*

5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6): punti 0,30 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

9) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

ALLEGATO *A/3*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI GUARDAROBIERE E DI AIUTANTE CUOCO.

A) *Titoli di cultura.*

1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;

oppure qualsiasi diploma di qualifica specifico valido per l'accesso al profilo:

media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50 (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole.

(1) (Avvertenze, lettera *F*).

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli, o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (1) (Avvertenze, lettera *F*) (si valuta un solo titolo): punti 3.

3) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (1): punti 2.

4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici, per esami o prove pratiche, a posti di cuoco o aiutante cuoco (limitatamente al profilo di aiutante cuoco). Il punteggio viene attribuito una volta sola anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

5) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici, per esami o prove pratiche, a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

B) *Titoli di servizio.*

6) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di cuoco o di aiutante cuoco (con riferimento al profilo di aiutante cuoco); di guardarobiere o di aiutante guardarobiere (con riferimento al profilo di guardarobiere), in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

8) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

ALLEGATO *A/4*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

A) *Titoli di cultura.*

1) Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente, 2; media del 7 oppure buono, 2,5; media dell'8 oppure distinto, 3; media del 9 oppure ottimo, 3,5.

(1) (Avvertenze, lettera *F*).

2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1): punti 3

B) *Titoli di servizio.*

3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

5) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.

(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.

Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera, il profilo di appartenenza e la durata del servizio.

I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione.

Tale ultima circostanza può anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(6) Il servizio scolastico (lavoro subordinato) prestato alle dirette dipendenze degli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato nel corrispondente profilo alle dipendenze delle istituzioni scolastiche e convittuali statali.

(7) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i «servizi meccanografici» siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti «servizi meccanografici», sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

ALLEGATO *B*/1

Schema di domanda (in carta libera). (Per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per la quale si concorre)

Al provveditore agli studi di ....

...l... sottoscritt... (1) .... nat... a (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso per titoli relativo al profilo professionale di .... della .... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola indetto dal Provveditore agli studi della provincia di .... ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

...l... sottoscritt... a tal fine, dichiara:

a) di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli richiesti per l'ammissione al concorso (6):

1) diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale o diploma di maturità .... conseguito in data .... presso .... di .... ;

2) diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in data .... presso .... di .... ;

3) attestato di qualifica conseguito in data .... presso la regione .... rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (2) (3) (6);

4) titolo professionale .... conseguito in data .... presso .... di .... già previsto per l'ammissione al corrispondente concorso dalla ordinanza ministeriale 6 novembre 1984 (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) e di essere inserito in base a tale titolo nella graduatoria provinciale per le supplenze, di corrispondente qualifica relativa all'anno scolastico 1986/1987;

b) di aver raggiunto un'anzianità di almeno due anni (24 mesi) di servizio (4) (6) nel medesimo profilo e/o in profili appartenenti alla qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore;

c) di essere in servizio in qualità di .... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica .... della provincia di .... (se in servizio) (6);

d) di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .... con punti .... (se inserito).

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

e) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunità europea: .... ;

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .... ;

g) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) (5) ....;

h) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;

i) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi .... ;

l) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .... (se uomini);

m) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia;

n) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di cultura o di servizio (4) (6) (all. *A*/1, *A*/2, *A*/3, *A*/4) di cui si chiede la valutazione ....;

o) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato *D* del bando di concorso (6) .... ;

p) di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso ad aree di laboratori (assistente tecnici) (6): titolo .... area .... ;

Data ....

Firma ....

Domicilio ....

c.a.p. .... tel. ....

Si allega la seguente certificazione richiesta per l'ammissione al concorso:

allegati: 1) ....
2) ....
3) ....

Si allegano, altresì, i seguenti titoli valutabili:

allegati: ....
....
....
....

---

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978. Si applica la disposizione di cui alla successiva nota (3).

(3) Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 non sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, se non siano stati integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. Gli attestati di qualifica ai fini della ammissione devono altresì recare l'indicazione della durata del corso in base al quale sono stati rilasciati. Tale ultima disposizione non si applica ai candidati che siano inseriti nella graduatoria supplenze della provincia e del profilo cui si concorre in base all'ordinamento anteriore al contratto collettivo nazionale di lavoro.

(4) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito.

Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.

(5) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalità della domanda.

ALLEGATO *B*/2

Schema di domanda (in carta libera). (Per i candidati già inclusi nella corrispondente graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia nella quale si concorre).

Al provveditore agli studi di ....

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso per titoli indetto dal provveditore agli studi di .... al fine di aggiornare la propria posizione nell'ambito della graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, relativa al profilo professionale di ...., della .... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola.

...l... sottoscritt... a tal fine, dichiara:

a) di essere già inserito nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato), della medesima provincia in cui concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .... con punti .... e con le seguenti eventuali preferenze .... ;

b) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura, di servizio (tabella *A*/1, *A*/2, *A*/3, *A*/4) o di preferenza (allegato *D*) o di accesso a laboratori (allegato *C*) conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande del concorso in base al quale ha ottenuto il punteggio indicato alla precedente lettera *a)* (2) (3) (5);
....
.... ;

c) (solamente nel concorso di prima applicazione della ordinanza) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura conseguiti precedentemente al termine di cui sopra, dei quali titoli chiede la valutazione ai sensi delle sottoindicate disposizioni delle tabelle di valutazione (3) (5):

tabella *A*/1 punti 3 e 4;

tabella *A*/2 punti 2 e 3;

tabella *A*/3 punto 3.

Si precisa al riguardo che tali titoli sono stati già prodotti nella precedente corrispondente tornata concorsuale svoltasi presso codesto provveditorato il .... ;

(oppure) Si precisa al riguardo che tali titoli non sono stati prodotti in precedenti corrispondenti tornate concorsuali svoltesi presso codesto provveditorato;

d) di essere attualmente in servizio in qualità di .... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica .... della provincia di .... (se in servizio);

e) di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale con punti .... al posto n. .... (se inserito).

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

f) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunità europea: .... ;

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .... ;

h) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) (4);

i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal concorso;

l) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi .... ;

m) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .... (se uomini);

n) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

Data ....

Firma ....

Domicilio .... c.a.p. ....
tel. ....

Si allega la seguente certificazione (2) (3):

1) ....

2) ....

Si allegano, altresì, i seguenti titoli valutabili (2) (3):

....

....

....

....

———

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito.

Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.

(3) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978, purché integrati, da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) I titoli valutabili non sono presi in alcuna considerazione se non prodotti entro il termine e con le medesime forme stabiliti per la domanda di ammissione oppure in allegato ad essa.

———

ALLEGATO *C*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TITOLI - LABORATORI (PER GLI ASSISTENTI TECNICI)

È integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.

Per le conseguenti nomine a tempo indeterminato si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all'atto delle nomine.

ALLEGATO *D*

PREFERENZE

Codice	Descrizione
1	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
2	I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3	I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4	I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5	Gli orfani di guerra;
6	Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7	Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8	I feriti in combattimento;
9	Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10	I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11	I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12	I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13	I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14	I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15	I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16	Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17	Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18	I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19	Gli invalidi ed i mutilati civili;
20	Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

La preferenza della maggiore età è stata abolita dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7.

97A10132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1994, n. 148, concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza e le successive modificazioni introdotte col decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1995, n. 266, visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994, n. 118, concernente il diploma universitario in servizio sociale, visto il decreto ministeriale 7 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1995, n. 223, concernente il diploma universitario in relazioni industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Udito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine alla modifica di statuto richiesta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 21, 22 e 23 dello statuto sono abrogati e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

Art. 21.

Alla facoltà di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza. Afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma: servizio sociale, relazioni industriali, consulente del lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa.

I titoli di ammisione ai corsi di laurea e di diploma sono quelli previsti dalla normativa nazionale. Fra i corsi di laurea e di diploma vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Gli esami sostenuti nel corso di laurea sono riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma, ogni qualvolta vi sia corrispondenza di argomenti. Ai fini del conseguimento della laurea gli esami sostenuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti quando il consiglio di facoltà, in sede di programmazione di didattica, ne stabilisce la compatibilità.

Non possono essere sostituite in nessun caso le annualità fondamentali e quelle obbligatorie del corso di laurea.

Art. 22.

Il corso di laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni e comprende 26 annualità di insegnamento.

Possono essere attivati tutti gli insegnamenti previsti nei 21 settori scientifico-disciplinari che il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 n. 184 elenca sotto la sigla N-X, e precisamente:

N01X - Diritto privato;

N02X - Diritto privato comparato;

N03X - Diritto agrario;

N04X - Diritto commerciale;

N05X - Diritto dell'economia;

N06X - Diritto della navigazione;

N07X - Diritto del lavoro;

N08X - Diritto costituzionale;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico;

N10X - Diritto amministrativo;

N11X - Diritto pubblico comparato;

N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico;

N13X - Diritto tributario;

N14X - Diritto internazionale;

N15X - Diritto processuale civile;

N16X - Diritto processuale penale;

N17X - Diritto penale;

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

N19X - Storia del diritto italiano;

N20X - Filosofia del diritto;

N21X - Sociologia del diritto.

Possono inoltre essere attivate le seguenti discipline:

economia politica, istituzioni di economia, storia dell'economia politica (P01A);

economia della spesa pubblica, economia pubblica, finanza degli enti locali, scienza delle finanze, sistemi fiscali comparati (P01C);

economia della integrazione europea (P01G);

antropologia criminale, criminologia, medicina legale, bioetica (F22B);

storia dei trattati e politica internazionale (Q04X).

Per ognuna delle aree disciplinari fondamentali previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 la facoltà deve attivare almeno un insegnamento obbligatorio, che offra un quadro generale di tutta la materia ed assicuri un'adeguata formazione metodologica, e precisamente:

N01X - Diritto privato;

N02X - Diritto privato comparato;

N04X - Diritto commerciale;

N07X - Diritto del lavoro;

N08X - Diritto costituzionale;

N10X - Diritto amministrativo;

N14X - Diritto internazionale;

N15X - Diritto processuale civile;

N16X - Diritto processuale penale;

N17X - Diritto penale;

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

N19X - Storia del diritto italiano;

N20X - Filosofia del diritto;

P01A - Economia politica o P01C - Scienza delle finanze.

Per l'area disciplinare N12X - Diritto ecclesiastico e per l'area disciplinare N13X - Diritto tributario, deve essere attivato almeno un insegnamento. Deve inoltre essere assicurato l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura ed alla professione di avvocato, procuratore legale, notaio.

L'ordinamento didattico della facoltà può prevedere come obbligatorie anche discipline non fondamentali o più annualità della medesima disciplina.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1.

L'attività didattica del corso di laurea in giurisprudenza si articola in annualità di insegnamento, cui corrispondono 60 ore di lezione distribuite in 20 settimane.

Alle ore di lezione deve corrispondere un congruo numero di esercitazioni e seminari, che consentano allo studente di ottenere i chiarimenti necessari e di verificare la propria preparazione.

Il consiglio di facoltà, in sede di programmazione annuale dei corsi, può autorizzare i titolari dei corsi ad avvalersi di moduli didattici da affidare a docenti titolari di altro insegnamento, assistenti, ricercatori confermati e professori a contratto.

Art. 2.

Il corso di laurea prevede insegnamenti fondamentali, insegnamenti obbligatori ed insegnamenti facoltativi.

Gli insegnamenti fondamentali offrono, per ciascuna delle 14 aree disciplinari previste in statuto, un quadro generale di tutta la materia e forniscono un'adeguata formazione metodologica.

Gli insegnamenti obbligatori (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) riguardano approfondimenti che la facoltà ritiene indispensabili per il conseguimento di una sufficiente conoscenza di determinate aree giuridiche.

Gli insegnamenti facoltativi sono quelli che consentono allo studente di completare la propria formazione attraverso l'approfondimento di materie specifiche, e possono essere attivati con semplice delibera di facoltà in sede di programmazione annuale dei corsi, stabilendone l'anno di afferenza.

Con il parere favorevole dei docenti e delle facoltà interessate, possono essere mutuati come insegnamenti della facoltà di giurisprudenza anche insegnamenti impartiti nei corsi di laurea di altre facoltà.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti impartiti presso la facoltà sono raggruppati in aree didattiche. Tali raggruppamenti hanno rilevanza puramente interna, al fine di facilitare l'attivazione dei corsi, di coordinare l'attività dei docenti, e di assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse. Le aree didattiche possono accorpare più settori e sono così individuate:

area del diritto privato (settori: N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N03X - Diritto agrario);

area del diritto commerciale (settori: N04X - Diritto commerciale; N05X - Diritto dell'economia; N06X - Diritto della navigazione);

area del diritto del lavoro (settore: N07X - Diritto del lavoro);

area del diritto costituzionale (settori: N08X - Diritto costituzionale; N11X - Diritto pubblico comparato; N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico);

area del diritto amministrativo (settori: N09X - Istituzioni di diritto pubblico; N10X - Diritto amministrativo);

area economico-finanziaria (settori: N13X - Diritto tributario; P01A - Economia politica; P01C - Scienza delle finanze; P01G - Economia internazionale);

area del diritto internazionale (settori: N14X - Diritto internazionale; Q04X - Storia delle relazioni internazionali);

area del diritto processuale civile (settore: N15X - Diritto processuale civile);

area del diritto processuale penale (settore: N16X - Diritto processuale penale);

area del diritto penale (settori: N17X - Diritto penale; F22B - Medicina legale);

area del diritto romano e diritti dell'antichità (settore: N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità);

area della storia del diritto italiano (settore: N19X - Storia del diritto italiano);

area della filosofia del diritto (settori: N20X - Filosofia del diritto; N21X - Sociologia del diritto).

Art. 4.

La ripartizione per anno di corso degli insegnamenti impartiti presso la facoltà è deliberata dal consiglio di facoltà in sede di programmazione annuale dei corsi, avuto riguardo al loro contenuto.

Gli insegnamenti fondamentali ed obbligatori sono così ripartiti:

1° anno:

Economia politica;

Filosofia del diritto;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto romano.

2° anno:

Diritto civile I;

Diritto commerciale;

Diritto costituzionale;

Diritto penale I;

Diritto privato comparato o Diritto delle Comunità europee;

Storia del diritto italiano.

3° anno:

Diritto amministrativo I;

Diritto civile II;

Diritto penale II;

Diritto processuale civile.

4° anno:

Diritto amministrativo II;

Diritto del lavoro;

Procedura penale.

Art. 5.

Gli studenti devono presentare un piano di studio solo nel caso che non intendano seguire quello consigliato dalla facoltà di cui al successivo art. 6, comma 4.

Per lo studente che si iscrive al 1° anno di corso il piano di studio deve limitarsi agli esami del 1° anno, in numero non superiore a 6; a partire dal 2° anno deve contenere tutte le 26 annualità necessarie per laurearsi.

Negli anni successivi il piano di studio può essere modificato, ma solo per inserire esami del 3° e 4° anno. L'inserimento tardivo di esami facoltativi del 1° e 2° anno è consentito soltanto se risultano necessari per l'indirizzo prescelto, ma in caso di rinuncia all'indirizzo non vengono considerati ai fini curricolari.

Art. 6.

Ferma restando la preparazione di base comune a tutti gli studenti, assicurata dagli esami fondamentali ed obbligatori, per consentire di acquisire una preparazione specifica finalizzata alle future scelte professionali, sono previsti i seguenti indirizzi di laurea: aziendale, civilistico, internazionalistico, penalistico, pubblicistico, storico-politico.

Consegue il titolo di studio con certificazione dell'indirizzo, ai sensi dell'art. 4, tabella III, decreto ministeriale 11 febbraio 1994, lo studente che ha superato, oltre agli esami fondamentali ed obbligatori, non meno di 5 esami fra quelli previsti per l'indirizzo prescelto e discute la tesi in una disciplina attinente. L'attivazione degli indirizzi è deliberata dalla facoltà ed impegna a mantenere attivati un numero sufficiente di insegnamenti, tenuto conto anche di quelli mutuabili presso altre facoltà.

La delibera di attivazione degli indirizzi deve prevedere l'elenco completo delle discipline attivate o mutuate e stabilire gli esami caratterizzanti (obbligatori in ambito di indirizzo), in numero non inferiore a due.

Gli studenti che preferiscono conseguire una preparazione generale possono optare per il piano di studio consigliato dalla facoltà, che copre in modo equilibrato tutte le aree disciplinari conservando l'impianto tradizionale.

Art. 7.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto romano sono propedeutici a tutti gli altri esami, esclusi quelli del 1° anno. Le propedeuticità specifiche richieste per i singoli insegnamenti vengono deliberate dalla facoltà unitamente al programma annuale dei corsi.

Eventuali esami sostenuti senza l'osservanza delle propedeuticità prescritte vengono annullati d'ufficio.

Art. 8.

Per gli insegnamenti specialistici che prevedono un programma monografico, il consiglio di facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, può prevedere l'iterazione dell'esame. Lo studente è ammesso all'iterazione a condizione che il corso venga effettivamente frequentato, che verta su programmi diversi anno per anno e che l'esame venga sostenuto in due annualità consecutive. Per nessun insegnamento possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 9.

Il nuovo ordinamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 1996-97, con i corsi del 1° anno, e si completa nei tre anni successivi. Una volta completato, gli studenti fuori corso saranno ammessi a modificare il piano di studio soltanto adeguandosi al nuovo ordinamento. Gli studenti provenienti da altra sede o facoltà seguono il regime corrispondente all'anno di corso cui vengono ammessi.

Gli esami di diritto privato comparato e di diritto delle Comunità europee resteranno alternativi fra loro come fondamentali ed obbligatori fino a quando verrà attivato, come insegnamento fondamentale ed obbligatorio dell'area comparatistica, sistemi giuridici comparati.

Per l'attivazione degli indirizzi non si richiede il completamento del nuovo ordinamento, essendo richiesto soltanto che siano attivati in numero sufficiente gli insegnamenti riguardanti l'indirizzo considerato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e fino all'adozione del nuovo ordinamento didattico di Ateneo, rimane in vigore la normativa precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

97A10396

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alla modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 - serie generale;

Viste le ministeriali n. 857 del 26 marzo 1996 e n. 857/*bis* del 29 aprile 1996, con le quali venivano trasmesse indicazioni precise per la compilazione anche di una scheda risorse necessaria per l'adeguamento richiamato dai decreti ministeriali suddetti;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (supplemento ordinario n. 148 della *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1996);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1996 - serie generale - n. 209 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 4 giugno 1997, dal senato accademico in data 10 luglio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 11 luglio 1997;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale reso nella seduta del 21 ottobre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 124, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che:

la scuola in medicina legale e delle assicurazioni muta la denominazione in medicina legale;

la scuola di radiologia è soppressa e vengono istituite le scuole di radiodiagnostica e di radioterapia.

Dopo l'art. 139 vengono inserite le seguenti scuole di specializzazione per le quali valgono le norme comuni già recepite:

allergologia ed immunologia clinica;

anestesia e rianimazione;

dermatologia e venerologia;

endocrinologia e malattie del ricambio;

geriatria;

medicina interna;

medicina legale;

radiodiagnostica;

radioterapia.

Dopo l'art. 147 con lo spostamento degli articoli successivi viene inserita la seguente modifica statutaria.

I seguenti articoli, relativi alle scuole di specializzazione a fianco di ciascuna indicati:

allergologia ed immunologia clinica, articoli dal 399 al 406;

anestesia e rianimazione, articoli dal 270 al 277;

dermatologia e venerologia, articoli dal 238 al 245;

endocrinologia e malattie del ricambio, articoli dal 286 al 293;

geriatria, articoli dal 318 al 326;

medicina interna, articoli dal 186 al 193;

medicina legale e delle assicurazioni, articoli dal 407 al 414;

radiologia, articoli dal 214 al 221,

sono soppressi e sostituiti dai seguenti altri articoli con lo spostamento della numerazione successiva.

Dopo l'art. 246 con lo spostamento degli articoli successivi viene inserita la seguente modifica statutaria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 247. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche ed allergiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 248. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 5 (cinque) per ciascun anno, per un totale di numero 20 (venti) specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 249. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B Biologia molecolare; F04A Patologia generale; F07A Medicina interna.

A.2 - *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive, con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F071 Malattie infettive.

A.3 - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F22A Igiene generale ed applicata.

A.4 - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina interna; F04B Patologia clinica.

A.5 - *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare le terapie delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F15A Otorinolaringoiatria; F14X Malattie dell'apparato visivo; F19A Pediatria generale e specialistica; F22C Medicina del lavoro.

Art. 250. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 251. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *B*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistiochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500, globalmente considerati test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organoe non organo-specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

c.1 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate, ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio brocoalveolare, e/o da liquor;

c.2 esecuzione e interpretazione, assistita da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»:

esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

e.1 approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

e.2 schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

e.3 ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

e.4 pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e.5 interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

e.6 esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

e.7 predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

e.8 riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

e.9 pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e.10 monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

e.11 conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

e.12 conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 252. - È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori della anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 253. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica chirurgica generale toracica e vascolare.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 6 per ciascun anno, per un totale di numero 24 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 254. - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

AREA A - *Preparazione preoperatoria e del trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

AREA B - *Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

AREA C - *Anestesia loco-regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

AREA D - *Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche,

F13C Chirurgia maxillo facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatrica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

AREA E - *Assistenza perioperatoria.*

Obittivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia.

AREA F - *Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extra ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

AREA G - *Rianimazione e terapia intensiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

AREA H - *Terapia antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità d'impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

AREA I - *Terapia iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settoti: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

AREA L - *Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

AREA M - *Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Art. 255. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 256. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsti e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *B*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

1. Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della pre-medicazione e le sue conseguenze nel periodo pre e post-operatorio.

2. Area dell'anestesia generale:

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. Area dell'anestesia loco-regionale:

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria:

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso post-operatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. Area dell'assistenza peri-operatoria:

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospedaliero di pazienti critici.

7. Area della rianimazione e della terapia intensiva:

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della terapia antalgica:

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore postoperatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte alla applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base della applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della terapia iperbarica:

aver parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni:

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione:

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 257. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola in dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia

Art. 258. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università degli studi di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 3 per ciascun anno, per un totale di numero 12 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 259. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B - Area laboratorio e diagnostica dermatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C - Area dermatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B medicina legale.

D - Area dermatologia allergologica e professionale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F01X Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E - Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologie, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata.

F - Area dermatologia cosmetologica ed estetica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G - Area dermatologia tropicale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H - Area dermatologia chirurgica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Art. 260. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 261. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsti e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *B*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, ecc.);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 di dermatologia oncologica;

30 di dermatologia pediatrica;

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 262. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata negli indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 263. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di endocrinologia, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 3 per ciascun anno, per un totale di 15 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 264. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *«A»*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

AREA A - *Propedeutica e fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E05B Biochimica clinica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

AREA B - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali, di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori. F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

AREA C - *Laboratorio e diagnostica endocrinologia, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori : E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

AREA D - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso);

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

AREA E - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

AREA F1 - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

AREA F2 - *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F19A Pediatria generale e specialistica.

AREA F3 - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F20X Ginecologia e ostetricia.

AREA F4 - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti, incluse la terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psico-sociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F04A Patologia generale, F07A medicina interna.

AREA F5 - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

AREA F6 - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endòcrinologia con la collaborazione di: F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

AREA F7 - *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e agli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

AREA F8 - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

AREA F9 - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini, F11A Psichiatria.

AREA F10 - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 265. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 266. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsti e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progres-

siva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *«B»*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgenodipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almento il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 267. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in geriatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 268. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *«A»* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso la cattedra di gerontologia e geriatria ospedale G. Stuard, via Don Bosco n. 2 - Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 5 per ciascun anno, per un totale di 20 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al corso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 269. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studi è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse

aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella «*A*»:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - Area della patogenesi e gerontologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A Medicina intema, F04A Patologia generale, F01X Statistica medica.

A.2 - Area della clinica e terapia geriatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici, di rilievo anamnestico ed obbiettivo del paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a pervenire i danni iatrogeni.

Settori: F07A Medicina interna, F05A Chirurgia generale, E07X Farmacologia.

A.3 - Area della geriatria e delle specialità geriatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dell'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina interna, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F11B Neurologia.

A.4 - Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a pervenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

A.5 - Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es.: ambulatoriale, in day hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Art. 270. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affiancata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Art. 271. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella «*B*».

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

*a*1) redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologi personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico);

*a*2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso gli altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

*a*3) eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive; (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi ecc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrigi; esecuzione e refertazione di 20 esami del *fundus oculi;* detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolittico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

*a*4) aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano;

b) medicina strumentale e laboratoristica:

*b*1) aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

*b*2) aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici;

c) valutazione multidimensionale geriatrica:

aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale neurologica) e psicometrica;

d) geriatria ambulatoriale:

aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: m. di Parkinson: demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale;

e) medicina d'urgenza:

*e*1) aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

*e*2) aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

*e*3) aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

*e*4) aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Art. 272. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Art. 273. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 15 per ciascun anno, per un totale di n. 75 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 274. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella «*A*»:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) - AREA COMUNE.

*A.*1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

*A.*2 - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

*A.*3 - *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settore: F07A Medicina interna.

B) - INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA.

*B.*1 - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica.

*B.*2 - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna.

*B.*3 - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

C) - INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

*C.*1 - *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: Lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

*C.*2 - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: Lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

Art. 275. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 276. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *«B»*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a* - Medicina clinica:

*a*1. aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

*a*2. aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

*a*3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca;

1*b* - Diagnostica per immagini.

*b*1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2 - Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:

2*a*. aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2*b*. aver seguito almeno 50 casi in day hospital;

3 - Indirizzo di medicina d'urgenza:

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE

Art. 277. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola di specializzazione in medicina legale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) Medicina legale e delle assicurazioni;

b) Psicopatologia forense;

c) Tossicologia forense.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

Art. 278. — Il corso ha la durata di 4 (quattro) anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli studi di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in 3 per ciascun anno, per un totale di numero 12 specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 279. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella «*A*»:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, N01X Diritto privato, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

B. *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settori: F22B Medicina legale.

C. *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B Medicina legale.

D. *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B Medicina legale.

E. *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settori: F22B Medicina legale.

F. *Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e USL), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Settori: F22B Medicina legale.

G. *Area di medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settori: F22B Medicina legale.

H. *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settori: F22B Medicina legale.

Art. 280. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 281. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsti e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella «*B*»:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

1) aver eseguito cinquanta autopsie medico-legali (nel primo biennio) e cento (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2) aver eseguito cinquanta casi di laboratorio su materiale organico;

3) aver eseguito cinquanta accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4) aver partecipato a cinquanta accertamenti di tossicologia forense;

5) aver partecipato a ottanta ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del Servizio sanitario nazionale, e di ospedali classificati aziende autonome, a quaranta ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a trenta casi di medicina del lavoro;

6) aver effettuato quaranta ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., quaranta ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S;

7) aver partecipato alla disamina di ottanta casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

Art. 282. — È istituita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di:

Radiologia diagnostica ed interventistica;

Neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica

Art. 283. — La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Isituto di scienze radiologiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di specializzandi per ciascun anno in 10 (dieci), per un totale di 40 (quaranta)

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 284. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A. *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fin di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E10X Biofisica; F04A Patologia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F01X Statistica medica.

Area B. *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica.

Area C. *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

Area D. *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla cimica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

Area E. *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area F. *Organizzativa e gestionale forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

Area G. *Neuroradiologia* (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

Art. 285. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 286. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *B*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzi di Neuroradiologia: lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami.

Tale periodo, che riguarda il 4° anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, ad almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specilistici ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

Art. 287. — È istituita la scuola di specializzazione in radioterapia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola di specializzazione in radioterapia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo alla oncologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Art. 288. — La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di scienze radiologiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli specializzandi in 5 per un totale di 20.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 289. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto degli obiettivi generali e quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella seguente tabella *A*:

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

1) Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e della informatica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B Fisica medica, E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioproterapia, F22C medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioingegneria.

2) Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

3) Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione e alla preparazione di piani di trattamento.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, K05B Informatica.

4) Area dell'oncologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata.

5) Area della oncologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica della chirurugia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormoneterapia e altre terapie) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A chirurgia generale, F04C Oncologia medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F21 Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

6) Area di radioterapia clinica.

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow up del paziente.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina interna.

Art. 290. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere e territoriali convenzionate.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori a un anno.

Art. 291. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve, inoltre, dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella *B*:

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per due annualità il reparto di degenza;

frequentato per una annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per una annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

a) Reparti di degenza.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e le decisioni terapeutiche.

Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (Radiodiagnostica tradizionale, Ecografia, TC, RM), con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno cinquanta casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

b) Reparto di brachiterapia.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimeti terapeutici adottati a partecipare alla eventuale comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze.

Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini.

Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno cinquanta pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha competenza.

c) Reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

Lo specializzando deve aver partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (Radiodiagnostica tradizionale, Ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la compilazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

d) Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:

venticinque pazienti trattati con radioterapia a fasci esterni;

venticinque pazienti già trattati, esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche;

dieci pazienti studiati con il simulatore universale;

dieci pazienti con volume di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

dieci studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

dieci modelli di schermatura sagomata personalizzata;

dieci controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

Il pro-rettore: SCARAVELLI

97A10323

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 764, art. 194 che istituisce la Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale reso nella seduta del 24 ottobre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 450 dello statuto vigente è integrato relativamente alla possibilità di iscrizione alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali anche per i laureati del corso di laurea in scienze dei materiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

Il pro-rettore: SCARAVELLI

98A0016

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1993, n. 18, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamenti ai corsi di studio dell'area economica;

Considerata la necessità di modificare le tabelle I e II, VIII, VIII-*bis*, VIII-*ter*, VIII-*quater* e VIII-*quinquies* allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto rettorale 14 ottobre 1996, n. 1280, con il quale viene istituita la facoltà di economia presso l'Università degli studi di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale viene nominato il comitato della facoltà di economia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 18 giugno 1997, acquisiti i pareri favorevoli del comitato ordinatore della facoltà di economia e del consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la ministeriale 29 ottobre 1997, prot. n. 2303, con la quale si autorizza l'istituzione del corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

Considerato che il corso di laurea di cui trattasi è attivato dall'anno accademico 1997-98 (1° novembre 1997-31 ottobre 1998);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

La facoltà di economia conferisce la laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali di durata quadriennale.

1) *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ha lo scopo di fornire conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale utili a coloro che intendano operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle istituzioni comunitarie internazionali, per la definizione, organizzazione ed attuazione delle politiche pubbliche e di formare managers per la gestione delle aziende e delle strutture pubbliche e per le esigenze di governo dell'economia locale.

2) *Accesso al corso di laurea.*

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Nei limiti delle disposizioni legislative vigenti il numero degli iscritti può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, e alle esigenze del mercato del lavoro. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, le modalità di accesso verranno stabilite dal consiglio di facoltà, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo.

La facoltà promuove iniziative di carattere informativo sull'articolazione e i contenuti didattici del corso di laurea e sui possibili sbocchi professionali al fine di favorire una scelta consapevole degli studenti sia nella fase di immatricolazione sia in quella di definizione dei piani di studio.

3) *Regolamento didattico di facoltà.*

Il consiglio di facoltà in conformità col regolamento didattico di Ateneo determinerà con proprio regolamento quanto previsto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto semestrali, coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Il consiglio di facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università straniere. In tal caso il consiglio di facoltà dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto 5 e degli altri vincoli del presente ordinamento.

4) *Riconoscimento degli studi e affinità dei corsi di studio.*

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modificazioni seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica

Il consiglio di facoltà determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea afferenti alla facoltà di economia e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

5) *Articolazione dei corsi e manifesto degli studi.*

Il piano di studi per il conseguimento della laurea deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno:

cinque annualità d'insegnamento dell'area economica;

cinque annualità d'insegnamento dell'area aziendale;

cinque annualità d'insegnamento dell'area giuridica;

tre annualità d'insegnamento dell'area matematico-statistica.

Le aree sono indicate nel punto sette.

Il piano di studi del corso di laurea è articolato in:

dieci insegnamenti annuali fondamentali,

otto annualità d'insegnamento caratterizzanti,

altre sei annualità d'insegnamento equivalenti stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti attivati e i relativi programmi sono pubblicati nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nei settori scientifico-disciplinari a fianco indicati secondo la seguente distribuzione:

due nel settore scientifico-disciplinare P01A (economia politica);

due nel settore scientifico-disciplinare P02A (economia aziendale);

uno nel settore scientifico-disciplinare P03X (storia economica);

uno nel settore scientifico-disciplinare N01X (diritto privato);

uno nel settore scientifico-disciplinare N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nel settore scientifico-disciplinare S01A (statistica);

due complessivamente nel settore scientifico-disciplinare S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il consiglio di facoltà opera la scelta degli insegnamenti caratterizzanti nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari cui appartengono le discipline caratterizzanti indicate nell'art. 17 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, così modificato dal decreto ministeriale 26 febbraio 1990, come risulta di seguito indicato:

Area economica: P01H, P01G, P01C, H14A, P01B, P03X;

Area aziendale: P02A, P02D;

Area giuridica: N01X, N07X, N14X, N05X;

Area matematico-Statistica: S02X, S03B;

Altre aree: Q02X, Q05A, Q01C.

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con altre quattro annualità equivalenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Il consiglio di facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati ve ne siano almeno dodici compresi nei settori scientifico-disciplinari, cui appartengono gli insegnamenti inclusi nell'elenco dei caratterizzanti e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi e/o orientamenti nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

6) *Conseguimento della laurea.*

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

Il consiglio di facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso il consiglio di facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli sopraindicati.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) e l'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, preferibilmente fra le discipline caratterizzanti scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità dal consiglio di facoltà.

7) *Aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:*

Area economica:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01D Storia del pensiero economico;

P01E Econometria;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

P01J Economia regionale;

P03X Storia economica;

G01X Economia ed estimo rurale;

M06B Geografia economico-politica.

Area aziendale:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02C Finanza aziendale;

P02D Organizzazione aziendale;

P02E Economia degli intermediari finanziari;

C01B Merceologia.

Area giuridica:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato;

N02X Diritto privato comparato;

N03X Diritto agrario;

N04X Diritto commerciale;

N05X Diritto dell'economia;

N06X Diritto della navigazione;

N07X Diritto del lavoro;

N08X Diritto costituzionale;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N10X Diritto amministrativo;

N11X Diritto pubblico comparato;

N13X Diritto tributario;

N14X Diritto internazionale

e discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile:

Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

Diritto dell'esecuzione civile;

Diritto fallimentare (settore N15X);

Diritto processuale civile;

Diritto processuale civile comparato;

Diritto processuale comunitario (settore N15X);

N17X Diritto penale:

Diritto penale amministrativo;

Diritto penale commerciale;

Diritto penale comparato;

Diritto penale dell'ambiente;

Diritto penale del lavoro;

Diritto penale dell'economia;

Area matematico-statistica:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

S01A Statistica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

S02X Statistica economica;

S03A Demografia;

S03B Statistica sociale;

S04A Matematica per le applicazioni economiche;

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra:

Algebra lineare;

A01C Geometria:

Geometria;

A02A Analisi matematica:

Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica:

Calcolo delle probabilità;

Processi stocastici;

Statistica matematica (settore A02B);

Teoria dei giochi (settore A02B);

Teoria delle decisioni (settore A02B);

A04A Analisi numerica:

Analisi numerica;

Calcolo numerico;

Matematica computazionale;

Metodi numerici per l'ottimizzazione;

A04B Ricerca operativa:

Metodi e modelli per la pianificazione economica;

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

Modelli di sistemi di produzione;

Modelli di sistemi di servizio;

Ottimizzazione;

Programmazione matematica;

Ricerca operativa;

Tecniche di simulazione;

Teoria dei giochi (settore A04B);

K04X Automatica:

Analisi dei sistemi;

Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;

Modellistica e gestione delle risorse naturali;

Modellistica e simulazione;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

Informatica grafica;

Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

Intelligenza artificiale (settore K05A);

Sistemi informativi;

Sistemi operativi (settore K05A);

K05B Informatica:

Informatica generale;

Intelligenza artificiale (settore K05B);

Programmazione;

Sistemi operativi (settore K05B);

K05C Cibernetica:

Cibernetica;

Elaborazioni di immagini.

Ferrara, 2 dicembre 1997

Il rettore

97A10394

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministero della sanità, con il quale sono state soppresse le tabelle XXXIX, XXXIX-*bis*, XXXIX-*ter*, XLI, XLI-*bis*, XLI-*ter*, XLI-*quater*, annesse al regio decreto n. 1652/1938, ed è stata istituita la tabella XVIII-*ter*, annessa al regio decreto n. 1652/1938, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 settembre 1997, adottato di concerto con il Ministero della sanità (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997), che ha soppresso le tabelle XXXIX-*quater* e XXXIX-*quinquies*, annesse al regio decreto n. 1652/1938, e ha aggiunto la tabella XVIII-*quater*, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» e di «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Visto che, presso l'Università degli studi di Modena, sin dall'anno accademico 1995/1996 è attivato il corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale, il cui ordinamento didattico è disciplinato dalla tabella XXXIX-*quinquies*, soppressa dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 12 dicembre 1997 ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale all'ordinamento del corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, disciplinato dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997, con il quale si autorizzano in via generale le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle, anche nel caso di trasformazione di corsi regolamentati da precedenti ordinamenti;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel titolo II (ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia), prima dell'art. 75 sono abrogate le parole «sezione IV - Corsi di diploma universitario dell'area sanitaria».

Art. 3.

Nel titolo II (ordinamento delle facoltà), al capo II (facoltà di medicina e chirurgia), l'art. 53 e gli articoli da 75 a 77 sono abrogati e sostituiti come segue:

«Titolo II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis)

Capo II

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Sezione I

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

(Omissis)

Sezione II

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

(Omissis)

Sezione III

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELL'AREA SANITARIA

Art. 53 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. - 1. Nell'ordinamento universitario, facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

dietista;

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ortottista - assistente in oftalmologia;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

tecnico sanitario di radiologia medica.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca».

(Omissis)

«DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Art. 75 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 1. L'Università degli studi di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 76 *(Ordinamento didattico)*. 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore. Le attività pratiche e di studio guidato comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. L'attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scentifco-disciplinari afferente al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*. Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E06A fisiologia, E13X biologia applicata, F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - 1° semestre

Area *A* - Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.
Settori: B01B fisica, F01A statistica medica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.
Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.
Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di istologia ed anatomia.
Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Inglese scientifico.
Settore: L18C linguistica inglese.

A.6 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - 2° semestre

Area *B* - Funzioni neuropsicologiche (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente sul sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia.
Settore: E06A fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di psicologia generale e psicometria.
Settori: M10B psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di fonetica e linguistica.
Settori: F23D scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F scienze di riabilitazione logopedica.

B.5 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - 1° semestre

Area *C* - Fisiopatologia generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C.1 Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.
Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

C.2 Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.
Settori: E07X farmacologia, F11A psichiatria.

C.3 Corso integrato di igiene e medicina sociale.
Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

C.4 Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

C.5 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

I Anno - 2° semestre

Area *D* - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D.1 Corso integrato di psichiatria.
Settore: F11A psichiatria.

D.2 Corso integrato di psicoterapia.
Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

D.3 Corso integrato di psicopedagogia.
Settori: M09E pedagogia speciale, M11E psicologia clinica.

D.4 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III Anno - 3° semestre

Area *E* - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E.1 Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di terapia comportamentale-cognitiva e terapia occupazionale.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.5 Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione di cooperativismo e privato sociale.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.6 Corso integrato di comunità terapeutica.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.7 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III Anno - 2° semestre

Area *F* - Riabilitazione psichiatrica speciale infantile e geriatrica (crediti 5).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F.1 Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.
Settori: F11A psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO-PRATICO DEL TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A. Aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B. Aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C. Aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D. Aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E. Aver partecipare a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e che si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F. Aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G. Aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psico-

sociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H. Aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I. Avere condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociale delle persone con disabilità sociale a livelli individuali e di gruppo;

L. Avere condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M. Aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Art. 77 *(Abrogato)».*

Modena, 17 dicembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

98A0073

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 dicembre 1997.

Modificazione allo statuto del Libero istituto universitario.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-medico» di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del comitato accademico del 1° ottobre 1997;

Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 15 ottobre 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 1997;

Decreta:

Lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-medico» è modificato come segue:

«STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ "CAMPUS BIO-MEDICO" DI ROMA (LUCBM)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità

1. La Libera Università «Campus Bio-medico» di Roma (LUCBM) è disciplinata dal presente statuto che modifica il precedente approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991.

2. La LUCBM ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.

3. La LUCBM promuove strutture, tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e, per quanto concerne la facoltà di medicina e chirurgia, di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

4. Il perseguimento dei fini istituzionali della LUCBM è garantito dall'Associazione Campus Bio-medico e dalla CBM S.p.a. che sono gli enti promotori, e che assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo.

5. Al funzionamento e allo sviluppo della LUCBM sono altresì destinate le rette, le tasse, i contributi versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

6. La LUCBM non persegue fini di lucro.

Art. 2.

Obiettivi formativi

1. Scopo della LUCBM è la formazione professionale ed umana degli studenti, nonché l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della società.

2. La LUCBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre università, anche non italiane, con le quali realizzare corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, teleconferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.

3. La LUCBM è un luogo di insegnamento, di ricerca, di studio, di incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.

4. Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunità accademica.

Art. 3.

Strutture e sede

1. La LUCBM ha sede in Roma.

2. La LUCBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative.

3. La LUCBM programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4.

Titoli di studio

1. La LUCBM conferisce i seguenti titoli:

a) diploma di laurea;

b) diploma di specializzazione;

c) diploma universitario.

Art. 5.

Dottorato di ricerca

La LUCBM rilascia titoli di dottore di ricerca per i quali sia stato abilitato a norma della vigente legislazione universitaria anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre università, anche non italiane, organizzando i corsi necessari.

Art. 6.

Altre attività istituzionali

1. La LUCBM può rilasciare inoltre specifici attestati relativi a corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e ad altre attività istituzionali da essa promosse.

2. La LUCBM può altresì attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico-professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni.

Art. 7.

Diritto allo studio

La LUCBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8.

Gli organi della LUCBM sono:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il consiglio di facoltà;

il rettore.

Organo di controllo della LUCBM è:

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) quattro rappresentanti dell'associazione Campus Bio-medico;

d) quattro rappresentanti della CBM S.p.a.;

e) un professore designato dal consiglio di facoltà;

f) un rappresentante degli studenti;

g) il direttore amministrativo.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.

4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a sette; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il direttore amministrativo svolge la funzione di segretario ed ha il compito di redigere il verbale.

Art. 10.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il governo della LUCBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) elegge, su proposta degli enti promotori, il presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'articolo precedente;

b) può nominare, su proposta del presidente, un vice-presidente tra i suoi componenti;

c) può nominare, su proposta della CBM S.p.a., un consigliere delegato, conferendogli le deleghe che riterrà necessarie;

d) determina, sentito il consiglio di facoltà, l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Università per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 ed assume i provvedimenti conseguenti;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, ivi compresi quelli del policlinico universitario «Campus Bio-medico», da sottoporre alla ratifica dell'assemblea della CBM S.p.a.;

f) sentito il consiglio di facoltà, nomina il rettore;

g) nomina, su proposta dell'associazione Campus Bio-medico, il direttore amministrativo;

h) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il consiglio di facoltà per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche;

i) adotta i regolamenti dell'Università concernenti in particolare:

j) il funzionamento generale delle strutture didattiche e del policlinico universitario;

k) l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

l) la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;

m) delibera, sentito il consiglio di facoltà, circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato;

n) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina;

o) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

p) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

q) delibera, sentito il consiglio di facoltà, sull'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati e diplomati universitari finanziate anche con contributi di enti terzi;

r) determina, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalità;

s) stabilisce l'entità delle rette, tasse e contributi a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio;

t) approva la programmazione e l'indirizzo, nonché le modalità organizzative e gestionali del Policlinico universitario «Campus Bio-medico»;

u) nomina la direzione del policlinico;

v) nomina il collegio dei revisori dei conti, su proposta degli enti promotori;

w) nomina la commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa;

x) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva;

y) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandata ad altri organi.

Art. 11.

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato esecutivo formato al massimo di 5 membri, composto dal presidente, dal consigliere delegato se nominato, e da altri consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere *a), c), d)* e *g)* del punto 1 dell'art. 9.

2. Al comitato esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della LUCBM verso i terzi ed in giudizio, cura l'attuazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica.

2. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente o dal consigliere delegato.

Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia, sentito il consiglio di facoltà; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

2. Il rettore:

a) rappresenta la LUCBM nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico della LUCBM;

d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza;

f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari;

3. Il rettore può nominare, tra i professori di prima fascia dell'Università un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 14.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti secondo le modalità e con le attribuzioni previste dal vigente ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento generale d'Ateneo. Possono partecipare al consiglio di facoltà, con voto consultivo i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma universitario secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà.

2. Al consiglio di facoltà spettano inoltre le eventuali attribuzioni del senato accademico, fatte salve quelle conferite ad altri organi del presente statuto.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà sono esercitate dal più giovane fra i professori di ruolo di prima fascia.

4. Il consiglio di facoltà inoltre:

a) cura la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche nonché la verifica del loro svolgimento;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione sulla copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari e sul conferimento di incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato e dà parere sulla istituzione di cattedre convenzionate;

c) provvede alla costituzione dei consigli del corso di laurea e dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo;

d) dà pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

e) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento di facoltà;

f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandati dalle norme del presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

Art. 15.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio di amministrazione e durano in carica tre anni.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono demandati al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 17.

Commissione per la valutazione scientifica didattica e dell'efficienza amministrativa

Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta al consiglio di facoltà, è costituita apposita commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa, composta ed operante secondo le modalità contenute nel regolamento generale d'Ateneo.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 18.

Strutture didattiche e di ricerca

L'attività didattica e di ricerca è svolta nella LUCBM nelle strutture indicate e disciplinate nei regolamenti di Ateneo.

Art. 19.

Policlinico universitario «Campus Bio-medico»

1. Il policlinico universitario «Campus Bio-medico» costituisce parte integrante della LUCBM e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della facoltà di medicina e chirurgia. Il policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il policlinico universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il policlinico universitario è una gestione speciale della LUCBM soggetto al governo del consiglio di amministrazione tramite le direttive indicate alla direzione del policlinico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale della LUCBM, e redatto secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la regione Lazio ed eventualmente con altre regioni.

4. La direzione del Policlinico ha la responsabilità della gestione del policlinico universitario; formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in ordine alle linee e agli indirizzi generali di sviluppo del policlinico universitario, agli obiettivi annuali di gestione, ai bilanci annuali, alle convenzioni, alle assunzioni e agli altri atti fondamentali di gestione dello stesso, nonché in ordine alla loro attuazione.

5. La composizione e il funzionamento della direzione del policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal regolamento del policlinico.

TITOLO IV

PROFESSORI E RICERCATORI PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI

Art. 20.

Professori e ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori confermati e da professori a contratto.

2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente statuto e tenuto conto della natura della LUCBM.

4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento.

Art. 21.

Personale non docente

La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 22.

Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività della LUCBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.

3. L'importo delle rette universitarie e delle tasse e contributi è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.

4. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni comuni

Le fonti normative della LUCBM sono, oltre alle disposizioni del presente statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento didattico di Ateneo;

c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) regolamento del policlinico universitario «Campus bio-medico».

Il consiglio di amministrazione può emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi per le materie la cui disciplina è ad essi demandata le norme vigenti, sempreché non incompatibili con il presente statuto.

2. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate da un comitato tecnico-organizzativo, costituito dal presidente e da altri due membri nominati dall'associazione Campus bio-medico, dalla fondazione Alberto Sordi e dalla CBM S.p.a.

3. Il comitato tecnico-organizzativo durerà in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre un triennio accademico.

4. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato accademico composto dal presidente e da altri due membri nominati dall'associazione Campus bio-medico e dalla fondazione Alberto Sordi fra i professori universitari di discipline afferenti all'ordinamento didattico di cui al presente statuto.

5. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà, saranno aggregati al comitato accademico. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e, comunque, non oltre un triennio accademico.

Art. 25.

Disposizioni finali

1. Qualora la LUCBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta all'associazione Campus bio-medico.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge».

Roma, 22 dicembre 1997

Il presidente: ZANNI

97A10388

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Disciplina dell'attività di rappresentanza degli operatori economici presso la Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1997 — abrogando la precedente disciplina (decreto ministeriale 25 marzo 1987) relativa all'attività di rappresentanza degli operatori economici presso il Ministero — rimanda l'istituzione di una nuova disciplina ad ogni singola direzione generale o servizio nel quadro delle rispettive competenze.

Per quanto concerne la Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi, si comunica che — fermo restando l'ambito privatistico in cui si situano i rapporti tra operatori economici e i rispettivi rappresentanti — il mandato dovrà risultare da atto di incarico che dovrà essere portato a conoscenza qualora non fatto precedentemente, della stessa Direzione generale.

Peraltro, allo scopo di facilitare ulteriormente la trattazione delle pratiche e la consegna dei relativi provvedimenti, è auspicabile l'apposizione sulla richiesta di una stampigliatura che indichi il nominativo del delegato.

Il semplice ritiro della corrispondenza da parte di corrieri potrà essere effettuato mediante esibizione di copia di incarico all'ufficio accettazione e spedizione corrispondenza (UASC).

98A0080

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20462.XVJ(1430) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Thunder King 25 S (d.f. art. 3726/583/D Sala F. spettacolo 25 effetti reale)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Firecrackers - Guangxi (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20466.XVJ(1434) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Brokat Feuerwand (d.f. art. 3450 Sala F. nuova generazione muro effetto broccato)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20647.XVJ(1435) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Phantom Feuersaulen (d.f. art 3470 Sala F. nuova generazione colonne di fuoco fantasma)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0052

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 gennaio 1998

Dollaro USA	1793,50
ECU	1943,44
Marco tedesco	982,47
Franco francese	293,48
Lira sterlina	2909,95
Fiorino olandese	871,82
Franco belga	47,630
Peseta spagnola	11,593
Corona danese	258,02
Lira irlandese	2443,29
Dracma greca	6,217
Escudo portoghese	9,607
Dollaro canadese	1251,66
Yen giapponese	13,453
Franco svizzero	1215,11
Scellino austriaco	139,66
Corona norvegese	238,78
Corona svedese	222,91
Marco finlandese	324,47
Dollaro australiano	1142,10

98A0114

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 197 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario FERTAGYL, scatola da 1 e 5 flaconi da 5 ml - registrazione n. 24899.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

nuova confezione: in sostituzione della confezione 5 flaconi da 5 ml, è autorizzata l'immissione in commercio della confezione 10 flaconi da 5 ml - A. I. C. n. 101890034;

numeri di A.I.C.: alla confezione già autorizzata che resta in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

1 flacone da 5 ml - A.IC. n. 101890010.

I lotti già prodotti della confezione 1 flacone da 5 ml e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

La confezione 5 flaconi da 5 ml è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 198 del 1° dicembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBIVAC CEP, vaccino vivo contro il cimurro, l'epatite infettiva e la parvovirosi del cane, nelle confezioni da 1, 5 e 50 flaconi da 1 dose, aventi rispettivamente i numeri di A.I.C. 101916017, 101916029 e 101916031.

Modifiche apportate:

nuove confezioni: in sostituzione della confezione 5 flaconi da 1 dose, è autorizzata l'immissione in commercio delle confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C.n. 101916043;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056.

La confezione 5 flaconi da 1 dose avente il n. di A.I.C. 101916029 è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 199 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario GENTAMAX PLUS (gentamicina solfato), antibiotico in soluzione iniettabile

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l. - A.F.I., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718850159.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

1 flacone a t.p. da 250 ml - A.I.C. n. 101044030;

1 flacone a t.p. da 500 ml - A.I.C. n. 101044042.

Alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario Gentamax già in commercio, viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone a t.p. da 250 ml - A.I.C. n. 101044028;

flacone a t.p. da 500 ml - A.I.C. n. 101044016.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal precedente numero di registrazione possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: gentamicina solfato (equivalente a gentamicina base 10 g), 16,3 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: vitelli e suini nel primo mese di vita: malattie batteriche (anche complicanti le virosi) dell'apparato respiratorio, digerente e genito-urinario sostenute da germi gram-positivi e gram-negativi, piodermiti, ascessi e ferite settiche.

Tempo di attesa: 49 giorni dall'ultima somministrazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 200 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario ORBENIN EXTRA D.C. (cloxacillina benzatina), sospensione endomammaria per bovini in asciutta, nella confezione da 24 siringhe monodose (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - S.S. 156, Km 50 - codice fiscale 00192900595.

Produttore: l'officina comune Pfizer Roerig di Latina.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 24 siringhe monodose - A.I.C. n. 101945032.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 201 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario SEROQUANTEL (praziquantel), nella confezione 10 blister da 2 compresse da 660 mg.

Titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125 - codice fiscale 07107080587.

Produttore: Artesan GmbH - Luchow (Germania).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 10 blister da 2 compresse da 660 mg cadauna - A.I.C. n. 100048040.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 202 del 1° dicembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBIVAC CE, vaccino per la profilassi del cimurro e dell'epatite del cane, nelle confezioni: 5 flaconi da 1 dose e 50 flaconi da 1 dose.

Modifiche apportate:

Nuove confezioni: in sostituzione della confezione 5 flaconi da 1 dose, è autorizzata l'immissione in commercio delle confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875033;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875045.

Numeri di A.I.C.: alla confezione già autorizzata che resta in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875021.

I lotti già prodotti della confezione 50 flaconi da 1 dose e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta. Contestualmente viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la confezione 5 flaconi da 1 dose.

I lotti già prodotti, della confezione revocata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 203 del 18 novembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario P3-RHINOPLUS vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni da paramixovirus tipo 3, la rinotracheite infettiva e la pseudopeste dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Noventa Padovana (Padova).

Composizione:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE 50, paramixovirus tipo 3, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{6,7}$ DIE 50, virus della rinotracheite dinfettiva, ceppo VC03, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^5 DITC 50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro le infezioni da paramixovirus tipo 3 e di richiamo contro la rinotracheite infettiva e la pseudopeste, dopo la vaccinazione con virus vivi attenuati omologhi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102464017;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102464029.

Specie di destinazione: tacchini da riproduzione.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 204 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario HALOTHANE alotano, anestetico liquido volatile per inalazione.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux Limited - Spire Green Center - Pinnacles West - Harlow - Essex - CM 19 5TS (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Meriuex S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Produttore: Rhone Poulenc Chemicals Limited Avonmouth Bristol (Inghilterra).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102350016.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: Halothane è un anestetico volatile per cani e gatti, adatto per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia in tutti i tipi di interventi chirurgici ed in pazienti di ogni età.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 205 del 1° dicembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario DOHYCAT FeLV vaccino contro la leucemia felina.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health Charles City - Iowa (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Fort Dodge Animal Health di Weesp (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954016;

20 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954028;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954030.

Composizione: 1 dose da 1 ml:

principi attivi: virus inattivati della leucemia felina, antigene gp70 >1.0 U.R.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di gatti sani contro la leucemia felina. Il vaccino è utilizzato come prevenzione della viremia persistente e induzione di tumori, associati a infezione da virus della leucemia felina.

Specie di destinazione: gatti

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 206 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per suo veterinario DICURAL (difloxacina) compresse.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health - Weesp - Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Laboratories Sogeval, sito in Laval (Francia) con effettuazione dei controlli Fort Dodge Animal Health di Weesp (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 102331016;

5 blister da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 102331131;

10 blister da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 102331143;

1 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C n. 102331042;

5 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102331156;

10 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C n. 102331168;

1 blister da 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102331079;

5 blister da 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102331170;

10 blister da 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102331182;

1 blister da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102331105;

5 blister da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102331104;

10 blister da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 102331206.

Composizione:

ogni compressa da 15 mg contiene:
principi attivi: difloxacina (come cloridrato), 15,0 mg;

ogni compressa da 50 mg contiene:
principi attivi: difloxacina (come cloridrato), 50,0 mg;

ogni compressa da 100,0 mg contiene:
principi attivi: difloxacina (come cloridrato), 100,0 mg;

ogni compressa da 150,0 mg contiene:
principi attivi: difloxacina (come cloridrato), 150,0 mg;

eccipienti: per tutti i tipi di compresse così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: infezioni cutanee e dei tessuti molli causate da ceppi sensibili di Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus intermedius. Infezioni delle vie urinarie (cistiti) causate da ceppi sensibili di Staphylococcus intermedius, Escherichiaw coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., e da altri gram-negativi, come lo Pseudomonas spp.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 207 del 1° dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario AMYCO shampoo (econazolo nitrato) shampoo antimicotico.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale 00416510287.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina comune sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102319011.

Composizione:

principio attivo: econazolo nitrato 10 mg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica famaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia delle micosi cutanee da lieviti (malassenzia pachidermatis, candida albicans) e da dermatofiti (principalmente microsporum canis, microsporum gypseum e trichophyton mentagrophytes), complicati o no da batteri gram-positivi (streptococchi, strafilococchi). L'impiego di «Amyco shampoo» rappresenta un valido ausilio per diminuire la disseminazione delle spore ed abbrevia la durata del trattamento sistemico.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 208 del 1° dicembre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario DURAMUNE PC - DURAMUNE Cv-K e FORT VAX IV.

Titolare A.I.C.: ditta estera Fort Dodge Laboratories Fort Dodge, Iowa, U.S.A., rappresentata in Italia dalla società farmaceutici Gellini S.p.a., di Aprilia (Latina).

Titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. dei prodotti medicinali per uso veterinario sopraindicati è ora rappresentata in Italia dalla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 209 del 1° dicembre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario:

FINADYNE:

granuli (10 buste da 10 mg) - registr. n. 25342;
soluzione iniettabile al 5% (1 flacone da 50 ml) - registr. n. 25342/A;
soluzione iniettabile all'1% (1 flacone da 20 ml) - A.I.C. n. 100099086;
compresse da 5 mg (blister da 10 cpr) - A.I.C. n. 100099089;
compresse da 10 mg (blister da 10 cpr) - A.I.C. n. 100099112;
pasta (3 tubi siringa da 10 g) - A.I.C. n. 100099035.

HAPADEX:

sospensione orale al 5% da 1 litro - registr. n. 27972;
sospensione orale al 5% da 2,5 litri - registr. n. 27972;
sospensione orale al 10% da 1 litro - registr. n. 27972/1.

Titolare A.I.C.: ditta estera Schering-Plough Santé Animale di Levallois Perret (Francia), rappresentata in Italia dalla società farmaceutici Gellini S.p.a.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. delle specialità medicinali per uso veterinario sopra indicate è ora rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158;

numeri di A.I.C.: alle sottoindicate specialità nelle confezioni riportate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. indicati a fianco:

FINADYNE:

granuli (10 buste da 10 mg) - A.I.C. n. 100099011;
soluzione iniettabile al 5% (1 flacone da 50 ml) - A.I.C. n. 100099086.

HAPADEX:

sospensione orale al 5% da 1 litro - A.I.C. n. 102078019;
sospensione orale al 5% da 2,5 litri - A.I.C. n. 102078021;
sospensione orale al 10% da 1 litro - A.I.C. n. 102078033.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 210 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario RAPINOVET (propofol) anestetico generale per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Mellinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Produttore: Pharmacia AB, Stoccolma (Svezia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina Mallinckrodt Veterinary Operations Ltd Boghall Road, Bray, Co. Wicklow, Irlanda.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

scatola da 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102313018.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: propofol 10 mg;
eccipienti: (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per l'anestesia generale del cane e del gatto, ogni qualvolta si desideri un'attività anestetica di breve durata.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 211 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario TRIMETHOSULFA ORALE soluzione orale nelle confezioni: flacone da 1.000 ml, tanica da 5.000 ml, tanica da 10.000 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Industria italiana integratori TREI S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale 00177780350.

Modifica apportata:

confezione autorizzata e numero di A.I.C.: autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione bag in box da 10.000 ml - A.I.C. n. 100131046.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0054

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
129 CO	Giallomania	Osnago
777 FI	Gioielleria Bianchi	Firenze
1216 FI	Cinoro	Fucecchio
1280 FI	Laura Line	Bagno a Ripoli
1293 FI	Casci Giovanni	Firenze
1408 FI	Paperback S.r.l.	Firenze
771 MI	De Poi Vittorio	Milano
981 MI	Galli M. Luisa	Milano
1233 MI	Nova Franco	Milano
1566 MI	Santambrogio Enrico S.n.c.	Milano
1575 MI	Spagnuolo Maurizio	Arese
1705 MI	Komor S.r.l.	Milano
40 PG	Massi Massimo	San Giustino
270 RM	Porrega Franco	Roma
1074 RM	Canino Giuseppe	Roma
1383 VI	Brunello Claudio e C. S.n.c.	Creazzo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
19 AT	Galuppo Paolo	Nizza M.	1
550 FI	Silver Florence	Firenze	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
743 FI	Vigni Stefano	Greve in Chianti	2
902 FI	Arno Gold Market	Firenze	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1394 AR	Paruzzi Emanuela	Arezzo
399 FI	Franco Ricci S.r.l.	Firenze
1376 FI	Gli artigiani di Cherubini	S. Casciano V.P.
829 RM	Benemeglio Ennio	Roma

98A0053

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Fincrea Fiduciaria Sim S.p.a., in Milano

Si comunica che in data 11 novembre 1997 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Fincrea Fiduciaria Sim S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1997, a seguito della liquidazione volontaria della società.

98A0055

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «IBF - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 novembre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della «IBF - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 20 novembre 1997, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il prof. avv. Gaetano Presti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0056

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997).

Al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

alla pag. 26, all'art. 4, comma 1, al primo rigo, dov'è scritto: «1. Ai soggetti che esercitano l'attività *produttività* di reddito ...», leggasi: «1. Ai soggetti che esercitano l'attività *produttiva* di reddito ...»;

alla pag. 28, all'art. 8, comma 6, al quarto rigo, dov'è scritto: «... dalla legge *23* febbraio 1987, n. 26, ...», leggasi: «... dalla legge *13* febbraio 1987, n. 26, ...»;

alla pag. 30, all'art. 11, comma 2, dov'è scritto: «... nell'ambito della unita previsionale di cassa integrazione ordinaria dello stato di *previdenza sociale, ...*», leggasi: «... nell'ambito della unità previsionale "cassa integrazione ordinaria" dello stato di *previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ...*»;

alla pag. 30, all'art. 13, comma 1, dov'è scritto: «... lire 398,2 miliardi per l'anno *1999* ...», leggasi: «... lire 398,2 miliardi per l'anno *1998* ...».

98A0115

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, dopo il visto del Ministro Guardasigilli, nella seconda colonna della pag. 31 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi apposta la seguente dizione:

«*Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997*
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 24».

97A0081

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA P.PITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11